



Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 15020/2019

Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa sentenza (commentata anche in Italia Oggi del giorno 6 Maggio 2019) è quella del principio della particolare tenuità del fatto e della sua applicazione anche ai reati tributari che prevedono una soglia di punibilità.

Breve commento

La Corte di Cassazione formula la considerazione (pagina 2 della sentenza) che la esistenza di una soglia di punibilità “... *non autorizza l'interprete ad escludere, in assenza di esplicite eccezioni legislative, l'applicabilità dell'istituto dell'articolo 131 bis codice penale...*”.

La stessa Corte però indica che in siffatto caso non si può guardare solo alla somma non versata, intesa questa come eccedenza rispetto alla soglia di punibilità, ma si deve guardare alla condotta nella sua interezza (in sostanza è necessario tenere conto di tutte le peculiarità della situazione concreta e non limitarsi a prendere atto che è stata superata la soglia per somma “non materiale”).

Sempre la Corte prosegue indicando che si ha particolare tenuità del fatto se il quantum non versato “... è di pochissimo superiore alla soglia di punibilità ...” e questo perché la soglia configura il punto di rilevanza penale della condotta e superare di “pochissimo” la soglia stessa porta nella “*orbita della minima offensività*” (e forse su questo principio si potrebbe formulare qualche considerazione ulteriore in presenza di reati che prevedono delle soglie).

Resta comunque di tutta evidenza che il supero “di pochissimo” non porta in automatico o direttamente alla particolare tenuità del fatto in quanto si deve

valutare la condotta nella sua interezza prima di raggiungere una conclusione (in sostanza il supero della soglia per pochissimo costringe sempre il giudice ad una valutazione più dettagliata del fatto di reato e quindi, fatta questa valutazione, si potrebbe concludere che esiste la particolare tenuità del fatto ed è proprio per questa assenza di valutazione ulteriore che la sentenza della CdA viene cassata con rinvio).

Tornando al commento pubblicato su Italia oggi mi sento di concordare con gli Autori (Loconte – Mentasti) quando dicono che la Corte supera un orientamento a priori restrittivo sul principio di particolare tenuità del fatto (in presenza di soglie non esiste particolare tenuità del fatto).

In ogni caso non esiste una non punibilità ad ampio raggio perché devo anche dire che la Corte non consente un automatismo circa la applicazione del principio stesso; anzi possiamo dire che quello che si vuole ottenere è solo una valutazione ulteriore che porterebbe ad escludere questa particolare tenuità ad esempio in presenza di una condotta abituale.